



TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

Decreto di rigetto per inammissibilità del ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il Giudice designato

decidendo sul ricorso per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 67 CCII, depositato il 31.10.2022 da TANESE MICHELE (C.F. TNSMHL67M26E716R) e DI GIOVINE ANNALISA (C.F. DVGNLS68S69E716B);

- Letti gli artt. 67 e ss. del CCII;
- Letto il Decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 70 CCII del 27.05.2023, depositato il 29.05.2023, con pronuncia, su istanza dei ricorrenti del divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei medesimi nonché delle ulteriori misure protettive di cui al comma 4 dell'art. 70 CCII relativamente alla sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 304/2021 R.G.E. pendente dinanzi a questo Tribunale;
- Letta la relazione del 19.10.2022 dell'OCC dott. Danilo Catapano, che appare completa di quanto richiesto dall'art. 68, commi 2 e 3, CCII, e contenente parere favorevole sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dagli istanti, sulla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 67 e 69 CCII per l'ammissione dei proponenti alla procedura di ristrutturazione dei debiti e sulla fattibilità del piano proposto;
- Rilevato che in data 22.06.2023 l'OCC depositava comunicazione ex art. 70 CCII, ove dava atto di aver provveduto alle comunicazioni di rito ai creditori e rappresentava che oltre il termine dei 20 giorni successivi erano giunte le osservazioni da parte del creditore Leviticus SPV Srl;
- Lette le osservazioni di Leviticus SPV Srl;

rilevato e considerato

- il piano proposto dai ricorrenti non soddisfa il presupposto di ammissibilità previsto dall'art. 67, comma 4, CCII, prevedendo la soddisfazione del creditore privilegiato ipotecario in misura inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione del bene oggetto dell'ipoteca;
- nel decreto di apertura del procedimento, il vaglio sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, di cui al succitato articolo, è stato effettuato attribuendo al bene immobile di proprietà dei ricorrenti, oggetto alla procedura esecutiva n. 304/2021 R.G.E. pendente dinanzi a questo Tribunale, il valore di € 62.000,00, risultante dalla perizia di parte depositata dai ricorrenti, unica documentazione prodotta dalla quale poter determinare il valore di mercato del suddetto immobile. In tale prospettiva, avendo ipotizzato la vendita non al prezzo base di €



62.000,00 ma all'offerta minima pari a € 46.500,00 e considerando i costi della procedura esecutiva, il piano si prospettava rispondente al principio di cui all'art. 67 co 4 CCII;

- il creditore ipotecario Leviticus SPV Srl si è opposto all'omologa del piano, ai sensi dell'art. 70 CCII, eccependo che il rientro proposto non assicura un pagamento del debito ipotecario in misura pari (o maggiore) rispetto all'incasso che deriverebbe dalla liquidazione del bene ipotecato, nonché dolendosi della dilazione prevista per esso creditore ipotecario oltre il termine annuale previsto dall'art. 8 comma 4 L. n. 13/2012, ed infine della mancanza di convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria per l'eccessiva durata del piano stesso, cui avrebbe dovuto corrispondere il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente alla dilazione nel pagamento;

- i ricorrenti hanno replicato alle osservazioni dell'ipotecario eccependone l'infondatezza, ed hanno insistito per l'omologa del piano;

- dalla disamina delle contestazioni svolte dalla Leviticus e delle controdeduzioni dei ricorrenti è emerso: che nell'ambito della pendente procedura esecutiva immobiliare il bene immobile ipotecato è stato stimato dal consulente tecnico di ufficio, ing. Angelo Marra, nominato dal GE, il quale CTU ha quantificato il valore di mercato dell'immobile in € 85.000,00; che nell'ambito della procedura esecutiva è stato anche fissato il primo esperimento di vendita dell'immobile ipotecato, con prezzo base di € 85.000,00, e previsione di offerta minima di € 63.750,00;

- orbene, dispone l'art. 67, comma 4, CCII che: *"È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC"*;

- la previsione, che era già della L. 3/2012 (art. 7), prevede l'obbligo di soddisfacimento dei creditori privilegiati in misura non inferiore al ricavato realizzabile dalla liquidazione del bene o dei beni sui quali insiste la causa di prelazione, avuto riguardo al valore di mercato attestato dagli organismi di composizione della crisi;

- come rilevato dalla giurisprudenza di merito sviluppatasi già in vigenza dell'art. 7 co, 3 della legge 3/2012, va dichiarato inammissibile il piano del consumatore che prevede la falcidia del credito privilegiato in carenza di una espressa indicazione nella relazione particolareggiata del professionista circa l'incapienza dell'attivo messo a disposizione del piano per il soddisfo integrale dei privilegiati;

- la Corte di Cassazione ha chiarito come *"l'incapienza dei creditori privilegiati rispetto al valore di mercato dei beni sui quali insiste la causa di prelazione (art. 71. 3/2012) deve risultare espressamente dalla proposta e dalla relazione dell'organismo di composizione della crisi, poiché, in difetto, i detti creditori devono essere soddisfatti integralmente"* (Cass 2016, n. 26328);

- laddove il bene su cui insiste la causa di prelazione sia oggetto di una procedura di esecuzione coattiva individuale, come nel caso di specie, va necessariamente operato un correttivo che tenga conto della circostanza che la stima del bene viene effettuata dall'esperto stimatore giudizialmente nominato in quella sede; ed ove siano già stati esperiti uno o più tentativi di vendita, poi, il "valore di mercato" va più opportunamente individuato nel valore posto a base d'asta del primo tentativo di vendita, con una possibile ulteriore decurtazione del 25%, così come previsto dall'art. 571 comma 2 c.p.c.

- con riguardo al "alla misura realizzabile in caso di liquidazione" dell'immobile gravato da ipoteca già oggetto di procedura esecutiva, una nutrita giurisprudenza di merito formatasi già in senso alla L. 3/2012 ha, infatti, ammesso la possibilità di omologare il piano del consumatore che preveda il



pagamento del creditore ipotecario in misura pari al valore attuale di mercato dell'immobile su cui grava la garanzia ipotecaria, ma tenendo conto che il mercato di riferimento andrebbe individuato in quello degli immobili all'asta e che la vendita del bene all'interno della procedura esecutiva potrebbe consentire di incassare un importo inferiore rispetto a quello oggetto del piano, essendo ammissibili offerte inferiori di un quarto rispetto al prezzo posto a base d'asta (Tribunale Napoli, 03 Marzo 2019; cfr. negli stessi termini, ex multis, Tribunale Bergamo, 13 novembre 2017, Tribunale di Campobasso 2/1/2020).

- la Cassazione ha sottolineato l'opportunità di tener conto delle peculiarità delle vendite forzate degli immobili esprimendosi nei seguenti termini: *“Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571, comma 2 cod. proc. civ., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato”* (Cassazione civile, sez. I, 28 Ottobre 2019, n. 27544);

- nel caso di specie, il bene immobile su cui insiste il diritto di prelazione del creditore ipotecario è oggetto della procedura esecutiva R.G.E. 304/2021 pendente innanzi a questo Tribunale, con vendita al prezzo base di € 85.000,00 e offerta minima di € 63.750,00. Sulla scorta dei principi richiamati come interpretati dalla giurisprudenza, deve quindi ritenersi che il valore realizzabile sia pari a € 63.750,00 (valore corrispondente alla base d'asta del primo tentativo di vendita, non ancora esperito, con decurtazione del 25% ex art. 571 comma 2 e.p.c.), valore che ex art. 67, comma 4, CCII rappresenta dunque la soglia minima di soddisfacimento del creditore garantito da prelazione sul bene esecutato;

- i ricorrenti hanno proposto il pagamento del creditore ipotecario per il complessivo importo di € 42.550,00, senza interessi per la dilazione in otto anni di durata del piano per la somma di € 32.550; detto importo è inferiore alla soglia minima di ammissibilità rilevante ex art. 67, comma 4, CCII; la soddisfazione sarebbe inferiore anche in ipotesi di secondo esperimento di vendita, nel quale il prezzo base sarebbe pari ad € 47.812,50;

- l'attribuzione al creditore ipotecario di un importo inferiore al valore realizzabile dalla vendita dell'immobile, fa sì che il piano di ristrutturazione dei debiti non rispetta la previsione di cui all'art. 67, comma 4, CCII, e va conseguentemente dichiarato inammissibile;

- ogni ulteriore questione rimane assorbita;

p q m

- dichiara inammissibile il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Tanese Michele e Di Giovine Annalisa e rigetta il ricorso;

- dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate con decreto del 27.05.2023;

- dispone la pubblicazione, a cura della cancelleria, del presente provvedimento sul sito web del Tribunale di Foggia, con oscuramento dei dati sensibili;

- si comunichi, a cura della cancelleria, alla procedura n. 304/2021 R.G.Es pendente presso questo Tribunale, ai ricorrenti ed all'O.C.C.;

- si comunichi, a cura dell'O.C.C., ai creditori risultanti dagli atti della procedura.

Foggia, 24/02/2024

Il Giudice designato
dott.ssa Caterina Lazzara

